



***Bando per l'assegnazione dei benefici a concorso e per l'erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario su fondi della Regione Lombardia
Anno accademico 2017/2018***

PARTE 1 – Assegnazione delle borse di studio

Il presente concorso è bandito sulla base della Delibera regionale n. X/6795 del 30/06/2017, in conformità alle disposizioni fissate dal D. Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 e in particolare l'articolo 8 comma 5 che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 9 aprile 2001 sino all'adozione dei decreti attuativi di revisione delle normative in materia di diritto allo studio, dalla legge della Regione Lombardia 13 Dicembre 2004, n. 33, in particolare dall'art. 3 e sulla base del protocollo sottoscritto da Regione Lombardia e dal MIUR in data 19 luglio 2010.

Il concorso per l'assegnazione di borse di studio si rivolge agli studenti regolarmente iscritti nell'a.a. 2017/2018 presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC.

Il beneficio della borsa di studio è concesso per il conseguimento, **per la prima volta**, di ciascuno dei livelli di corsi con le seguenti modalità:

- a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- b) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dagli ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- c) per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta;
- d) per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, per un periodo pari a tre semestri oltre la durata legale del corso di studi frequentato;
- e) per gli iscritti ai corsi di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99) e ai corsi di dottorato di ricerca (attivati con decreto ministeriale 3 luglio 1998, n. 210, art. 4) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta.

La borsa di studio è esente dall'Imposta sui Redditi, così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze. La borsa di studio è cumulabile con contributi per soggiorni di studio effettuati all'estero.

1. NUMERO DELLE BORSE DI STUDIO

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC determina, sulla base dello stanziamento preventivo come da delibera nr. X/6795 del 30/06/2017 della Giunta della Regione Lombardia, il numero complessivo delle borse di studio a concorso e la relativa ripartizione tra studenti iscritti per la prima volta al primo anno e studenti iscritti ad anni successivi, di tutti i corsi di studio previsti dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, artt. 3 e 15. Il numero delle borse, che sarà ripartito in modo proporzionale per ciascuna Scuola universitaria in base al rispettivo numero degli idonei, sarà il seguente:

- a) numero **11** per gli iscritti per la prima volta a un regolare corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, di cui 6 per gli iscritti alla laurea magistrale
- b) numero **25** per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
- c) stanziamento minimo per integrazioni per la mobilità internazionale pari a **15.000,00** euro da usare secondo le modalità e gli importi previsti al punto "Mobilità internazionale".

Il numero delle borse di studio e delle integrazioni per la mobilità internazionale e stage messe a concorso potrà essere elevato in base agli eventuali stanziamenti aggiuntivi assegnati dalla Regione Lombardia e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché agli eventuali residui sulle determinazioni dell'anno precedente.

2. CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Possono partecipare al concorso gli studenti italiani, gli studenti degli Stati appartenenti all'Unione Europea, gli studenti stranieri di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Per partecipare al concorso gli studenti devono essere iscritti o dichiarare di volersi iscrivere:

1. per la prima volta a un regolare anno di corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
2. a un ulteriore anno oltre a quello previsto dal rispettivo ordinamento didattico, terminato il regolare corso di studio per i corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
3. a un regolare anno di corso di laurea o di diploma istituito precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
4. al primo anno fuori corso o ripetente, terminato il corso regolare di studio per i corsi attivati precedentemente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
5. a un corso di specializzazione (con esclusione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 368/99);
6. a un corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio di cui al decreto ministeriale n. 224/1999 o di assegno di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449).

Gli studenti, nell'anno accademico 2017/2018, non devono:

- essere in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesta la borsa di studio per l'a.a. 2017/2018;
- beneficiare per lo stesso anno di corso di borsa di studio erogata da altri enti pubblici o privati

Sono inoltre esclusi dalla graduatoria per l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che nell'a.a. 2017/2018:

- rinnovano l'iscrizione dopo aver effettuato una rinuncia agli studi;
- sono iscritti fuori corso intermedio o ripetente intermedio;
- effettuano un passaggio di facoltà o di corso di laurea o di diploma con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- effettuano un cambio di sede universitaria con ripetizione di iscrizione a un anno di corso già frequentato;
- sono iscritti ad un'Università straniera e frequentano corsi attivati dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC nell'ambito di accordi di scambio;
- partecipano in LIUC ai programmi di doppia laurea, selezionati o iscritti al programma dall'Università partner.

Qualora nella propria carriera universitaria lo studente si sia trovato nella condizione di dover ripetere uno stesso anno di corso **anche a seguito di rinnovo dell'iscrizione dopo avere effettuato una rinuncia agli studi**, il numero dei crediti necessario per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio viene calcolato con riferimento ai crediti previsti per ciascun anno trascorso, **a partire dall'anno di prima immatricolazione assoluta**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali si sia trovato nelle condizioni di ripetere uno stesso anno di iscrizione.

3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

a) Requisiti di merito

Per essere ammessi alle graduatorie i richiedenti devono essere iscritti per l'anno accademico 2017/2018 all'Università Carlo Cattaneo - LIUC alla data del **30 settembre 2017**, perfezionare eventuali trasferimenti entro il **30 novembre 2017**, ed essere in possesso dei requisiti di merito e di reddito di seguito specificati.

Per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea triennale in Economia e Ingegneria e magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si richiede il **voto di maturità non inferiore a 70/100**, oltre al superamento del test d'ingresso quando previsto (gli studenti che hanno conseguito il diploma in un Paese diverso dall'Italia saranno valutati secondo il voto di diploma risultante dall'applicazione della formula di conversione adottata dal MIUR come da nota MIUR del 4/6/2007).

Per l'iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale di secondo livello si richiede il conseguimento di una laurea di primo livello che consenta l'ammissibilità ai corsi suddetti.

Coloro che provengono da altri atenei e pur intendendo iscriversi al primo anno di un corso di laurea magistrale biennale non sono ancora in possesso della laurea di primo livello, devono aver ricevuto da parte della Segreteria studenti della LIUC la preventiva comunicazione circa la loro ammissibilità al corso di laurea prescelto e risultare preimmatricolati versando la prima rata della retta universitaria **entro il 30 settembre 2017**. Eventuali carenze legate alla carriera pregressa devono essere colmate **entro ottobre 2017**. Gli studenti preimmatricolati che non avranno conseguito ancora il titolo di laurea di primo livello alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, saranno inseriti nella graduatoria stessa con riserva, in attesa del conseguimento della laurea, che dovrà avvenire comunque entro 60 giorni, e potranno ricevere la borsa di studio solo in caso di nuove assegnazioni di fondi regionali per borse di studio.

Corsi attivati in applicazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509

1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (esclusa l'area medica), di dottorato di ricerca, che risultino ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
2. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, devono aver conseguito per ciascun anno di corso, **entro il 10 agosto 2017**, il numero di crediti formativi specificato nella seguente tabella:

Corsi di studio	Anno di corso riferito all'a.a. 2017/2018				
	2°	3°	4°	5°	Ultimo semestre
Laurea triennale Economia e Ingegneria	35	90	==	==	150
Laurea magistrale a ciclo unico - Giurisprudenza	35	90	150	210	+60 (*)
Laurea magistrale (**)- Economia e Ingegneria	35	==	==	==	90

(*) Rispetto all'ultimo anno di corso

(**) Il numero minimo di crediti formativi stabiliti per i corsi di laurea magistrale è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per gli studenti LIUC preimmatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale occorre aver ottenuto il riconoscimento di **almeno 150** crediti formativi effettivi (escluso uso bonus) entro il 10 agosto.

N.B. È fatta salva la possibilità degli Enti di definire i requisiti di merito di cui al punto 1 (in conformità con le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 9 del D.p.c.m. 9 aprile 2001), nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

Importante: Il numero dei crediti formativi necessari per accedere alla graduatoria relativa alla borsa di studio è calcolato in riferimento ai crediti formativi previsti per ciascun anno accademico trascorso, a partire **dall'anno di prima immatricolazione assoluta per ciascun livello di studi**, comprendendo anche gli anni accademici nei quali lo studente ha ripetuto, per qualsiasi motivo, uno stesso anno di iscrizione.

Per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie, gli studenti, **ad eccezione di quelli iscritti al primo anno**, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus". L'ammontare del *bonus* è differenziato in base all'anno di iscrizione in cui lo studente decide di utilizzarlo. In particolare, il *bonus* ammonta a complessivi:

- ⇒ cinque crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno;
- ⇒ dodici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno;
- ⇒ quindici crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. La quota del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Inoltre il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello può essere utilizzato qualora lo studente si iscriva a corsi di laurea magistrale. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea magistrale provenienti dai vecchi ordinamenti.

Nel caso lo studente non si sia mai avvalso in precedenza della possibilità di utilizzo del bonus, potrà richiedere crediti di bonus come indicato nello schema sotto riportato. Dal momento in cui lo studente usufruisce di questa opportunità, interrompe il diritto alla maturazione di ulteriori bonus, ma mantiene la possibilità di utilizzare eventuali crediti residui negli anni successivi.

Corsi di Laurea:

- 1° anno: nessun bonus
- 2° anno: bonus massimo utilizzabile di 5 crediti
- 3° anno: bonus massimo utilizzabile di 12 crediti
- 1° anno F.C.: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:

- 1° anno: nessun bonus
- 2° anno: bonus massimo utilizzabile di 5 crediti
- 3° anno: bonus massimo utilizzabile di 12 crediti
- 4° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti
- 5° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti
- 1° anno F.C.: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale:

- 1° anno: nessun bonus
- 2° anno: bonus massimo utilizzabile di 15 crediti

Gli studenti provenienti da altri Atenei italiani che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale della LIUC **devono dimostrare** di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.

Le Università possono avvalersi della facoltà di considerare validi gli esiti delle prove conclusive di tirocini, svolte in base all'organizzazione didattica universitaria, successivamente alla data del 10 agosto 2017, purché l'esito delle medesime prove sia acquisito entro il 31 ottobre 2017.

Per gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati, sulla base della tipologia di handicap, che potranno discostarsi fino a un massimo del 40%. I requisiti di merito saranno stabiliti da un'apposita commissione anche sentendo il docente delegato all'integrazione degli studenti handicappati.

Corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Corsi di dottorato di ricerca (esclusi i beneficiari di borsa di studio ai sensi del D.M. 30.04.99, n. 224 e assegni di ricerca di cui alla l. 27/12/1997, n. 449)	Essere ammesso al corso
Corsi di specializzazione (esclusi quelli dell'area medica)	Essere ammesso al corso

b) Requisiti relativi alle condizioni economiche

Le condizioni economiche dello studente con riferimento all'indicatore della situazione economica per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, con particolare riferimento all'art.8 e alla circolare INPS n.171 del 18/12/2014.

Indicatore di situazione patrimoniale equivalente universitario e di situazione economica equivalente universitario

Gli studenti che richiedono i benefici del diritto allo studio devono essere in possesso con riferimento al nucleo familiare in base all'Attestazione ISEE rilasciata nel corso del 2017:

- di un indicatore di situazione patrimoniale equivalente (calcolato dai soggetti gestori e corrispondente a ISP/Scala di equivalenza) non superiore a € **50.000,00**
- un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario) non superiore a € **23.000,00**.

Ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.C.M. 159/2013, il richiedente presenta una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in riferimento al nucleo familiare, secondo le disposizioni del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Studente autonomo

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono direttamente **l'onere di mantenimento agli studi**, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, il nucleo del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine;
- redditi propri derivanti da lavoro dipendente o da lavoro assimilato, *non prestato alle dipendenze di un familiare*, fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a € **6.500,00 annui**

Qualora non si verificano **entrambe le condizioni** sopra richiamate – debitamente documentate – si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine e lo studente dovrà esibire l'attestazione ISEE anche con riferimento al nucleo **dei propri genitori**.

Valutazione della condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri

La condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 5, del D.P.C.M. 159/2013, fatte salve diverse disposizioni emanate a livello nazionale. La condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri **non appartenenti all'Unione Europea** è valutata secondo le modalità prescritte dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (art. 4, commi 3 e 39), e dal D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 (art. 46, comma 5).

In base al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, la condizione economica e patrimoniale per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea è valutata sulla base del cambio medio del 2016.

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Nei casi di quei Paesi in cui esistano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la stessa dovrà essere rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati nell'elenco - allegato A) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alle prestazioni di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In quest'ultimo caso l'ente certificatore si impegna a restituire la borsa per conto dello studente in caso di revoca della stessa.

Lo studente è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio, eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, presentando:

- attestazione composizione del nucleo familiare;

- reddito dell'anno solare 2016 di ciascun componente la famiglia;
- fabbricati di proprietà della famiglia con l'indicazione dei metri quadrati;
- depositi e c/c bancari: saldo al 31/12/2016;
- attestazione del patrimonio mobiliare (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
- attestazione I.S.E.E. per redditi e patrimoni in Italia.

4. AMMONTARE DELLE BORSE DI STUDIO

L'ammontare della borsa di studio è differenziato in base sia alla fascia corrispondente all'I.S.E.E. universitario del nucleo familiare sia alla diversa provenienza geografica dello studente, in base alla delibera della Regione Lombardia

Fascia	Valori I.S.E.E. universitario					
	da	€	0,00	a	€	14.420,31
1 ^a Fascia	da	€	14.420,32	a	€	17.709,34
2 ^a Fascia	da	€	17.709,35	a	€	23.000,00
3 ^a Fascia	da	€		a	€	

Provenienza geografica

Studente in sede: residente nel comune di **Castellanza** ove hanno sede i corsi di studio frequentati o nei comuni limitrofi di **Busto Arsizio, Olgiate Olona, Legnano, Marnate, Rescaldina;**

Studente pendolare: residente in un comune diverso da quello sede dei corsi di studio frequentati e da quelli limitrofi ma che, comunque, consenta il trasferimento quotidiano presso la sede stessa dei corsi frequentati;

Studente fuori sede: residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che, per tale motivo, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, per un periodo non inferiore a 10 mesi. In carenza di tale condizione lo studente è considerato pendolare.

Si intende "a titolo oneroso" l'esistenza di un contratto d'affitto regolarmente registrato, intestato allo studente o a un genitore, oppure, per gli studenti domiciliati presso strutture pubbliche o private, l'esistenza di certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di affitto per l'alloggio utilizzato nella città sede del corso universitario. Il contratto di affitto o la certificazione fiscale dovranno essere **tassativamente** prodotti entro **il 15 novembre 2017**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Per le domande di riconferma del beneficio, qualora sia già stato prodotto il contratto o la certificazione fiscale, e non siano intercorse variazioni rispetto alla situazione già certificata, sarà sufficiente riconfermare i dati con autocertificazione, fatti salvi eventuali controlli.

L'ammontare delle borse di studio, comprensivo del rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio, è così definito:

Studenti in sede

- € **1.954,00**+ un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €**2.646,00**, se inseriti nella fascia reddituale 1^a

- € **1.503,00**+ un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €**2.195,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a

- € **1.188,00**+ un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €**1.880,00** se inseriti nella fascia reddituale 3^a

Studenti pendolari

- €**2.155,00** + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €**2.847,00** se inseriti nella fascia reddituale 1^a

- €**1.702,00** + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €**2.394,00** se inseriti nella fascia reddituale 2^a

- €1.384,00 + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di € 2.076,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Studenti fuori sede

a) *ospiti presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini*: qualora gli Enti siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente l'importo delle borse di studio è così determinato:

- € 2.106,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

- € 1.535,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €4.568,00 se inseriti nella fascia reddituale 2^a

- € 987,00 + alloggio e un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di €4.020,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a

b) *studenti fuori sede che utilizzano altre strutture residenziali pubbliche o private*:

- € 4.447,00 + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di euro 5.139,00 se inseriti nella fascia reddituale 1^a

- € 3.876,00 + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio per un totale di euro 4.568,00, se inseriti nella fascia reddituale 2^a

- € 3.328,00 + un pasto giornaliero gratuito presso la mensa dell'ateneo per il periodo di apertura del servizio, per un totale di euro 4.020,00 se inseriti nella fascia reddituale 3^a.

Per l'a.a. 2017/2018 la trattenuta sulla borsa di studio per il servizio ristorazione è pari a € 692,00 mentre quella per il servizio abitativo è pari a € 2.341,00.

Tutti gli importi di cui sopra si intendono **dimezzati**, così come i relativi servizi gratuiti, per gli studenti che beneficiano della borsa di studio per l'anno successivo all'ultimo anno di corso regolare, con riferimento all'anno di immatricolazione.

Gli studenti, **iscritti ad anni successivi al primo**, idonei per il conferimento della borsa di studio, in quanto in possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche e al merito, che non ottengono il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, usufruiscono gratuitamente di un pasto giornaliero da gennaio a dicembre 2018, salvo conseguimento della laurea, presso la mensa dell'Università, da lunedì a sabato, con esclusione del mese di agosto e dei periodi di chiusura del Servizio mensa per le vacanze natalizie, pasquali e per festività.

Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno, risultati idonei, ma non beneficiari, per l'esaurimento dei fondi, fruiscono di un pasto giornaliero mediante il pagamento della tariffa prevista per gli studenti appartenenti alla 1^a fascia (euro 2,30).

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC determina le modalità per l'utilizzo del servizio di ristorazione da parte degli studenti in sede, pendolari e fuori sede, che hanno ottenuto il beneficio della borsa di studio o l'idoneità al beneficio stesso. In alternativa al pasto gratuito giornaliero **gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** possono richiedere nella domanda di borsa di studio l'erogazione in denaro della somma corrispondente alla trattenuta sulla borsa che verrà effettuata se risulteranno beneficiari di borsa di studio a novembre; tali studenti non vengono pertanto inseriti nell'elenco mensa dell'ateneo per la fruizione del pasto giornaliero. La richiesta dell'erogazione in denaro rimane valida anche nel caso di successive assegnazioni di borse di studio, a condizione che lo studente **non** abbia mai usufruito del servizio mensa nel corso del 2018.

Per i pasti non fruiti **non** si ha diritto ad alcun rimborso, fatti salvi eventuali periodi di studio trascorsi all'estero, debitamente documentati, per i quali si calcola il rimborso della quota mensile della trattenuta mensa agli studenti borsisti. Nessun rimborso è previsto per i pasti non fruiti dagli studenti idonei non beneficiari.

5. INTEGRAZIONI DELLE BORSE DI STUDIO

a) Studenti disabili

Qualora il beneficiario appartenga alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.118, oppure ad altre categorie di disabili tutelate dalla legge, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, l'importo annuale della borsa di studio può essere elevato sino ad un massimo di € 2.746,00 per studenti considerati in sede, di € 3.908,00 per studenti considerati pendolari e € 7.157,00 per studenti considerati fuori sede. Tale borsa di studio, attribuibile su

richiesta **motivata** dell'interessato, può essere convertita in dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato o comunque di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

b) Mobilità internazionale

Gli studenti assegnatari di borsa di studio per l'a.a. 2017/2018 e gli idonei non assegnatari (compresi gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca) possono concorrere per l'assegnazione dell'integrazione per la mobilità internazionale e per gli stage.

L'assegnazione dell'integrazione della borsa di studio avviene sulla base della graduatoria di merito stilata ai sensi del successivo Paragrafo 6. Il contributo è pari a € 550,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino a un massimo di dieci mesi.

Il programma di studio all'estero deve essere certificato dall'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università Carlo Cattaneo-LIUC e con riferimento ai programmi di studio di durata semestrale deve prevedere un numero minimo di crediti da conseguire, per un ammontare non inferiore a 20 crediti.

Dall'importo dell'integrazione erogata dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC è dedotto l'ammontare di eventuali altri contributi concessi con i fondi dell'Unione Europea, a seguito di accordi bilaterali anche non comunitari e con fondi messi a disposizione da soggetti pubblici o privati. Gli studenti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, se debitamente documentate, per un importo fino a €150,00 (per i paesi europei) e fino a € 500,00 (per i paesi extraeuropei).

I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e stage sono concessi agli aventi diritto per **una sola volta** per ciascun corso di studi frequentato.

Tali diritti sono estesi, a domanda dell'interessato, ai laureati coinvolti in progetti di mobilità del programma europeo Leonardo (o di iniziative analoghe) purché risultino laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio e siano risultati idonei al conseguimento della borsa di studio nell'ultimo anno di studi.

c) Laureati entro la durata legale del corso

Gli studenti che nell'a.a. 2017/2018 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio e che si laureano in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire **dalla prima immatricolazione assoluta** hanno diritto, a domanda, ad un'integrazione dell'ultima borsa di studio assegnata di un importo pari a € 1.000,00.

Tale diritto è esteso agli studenti che nell'a.a. 2017/2018 sono iscritti all'ultimo anno di un corso di laurea magistrale biennale e che hanno beneficiato per il medesimo anno di borsa di studio purché:

1. conseguano la laurea magistrale in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio;
2. la carriera universitaria non superi complessivamente i cinque anni;
3. non abbiano già beneficiato del premio di laurea;
4. non si siano verificate interruzioni tra il corso di laurea triennale e il corso di laurea magistrale.

La domanda deve essere presentata perentoriamente **entro 60 giorni dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico o della laurea magistrale.**

6. PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i seguenti criteri qui di seguito specificati.

a) Studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{23.000,00} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi di studio

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti o delle annualità superate, entro il **10 agosto 2017** e del

punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti o delle annualità sostenute e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il *bonus* rispetto a chi lo ha usato; a parità di punteggio di merito precede lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età.

Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto alla assegnazione della borsa di studio anche in eccedenza al numero di borse disponibili.

Modalità per il calcolo del punteggio relativo al merito scolastico

Il punteggio relativo ai *crediti formativi conseguiti* entro il **10 agosto 2017** è calcolato rispettivamente secondo le seguenti formule:

corsi attivati ai sensi del D.M. 509/1999:

$$\text{(Crediti studente - Crediti minimi)} \times \frac{600}{\text{(Crediti massimi - Crediti minimi)}}$$

Il punteggio relativo alla *votazione media* degli esami superati è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente - Votazione minima)} \times \frac{400}{\text{(Votazione massima - Votazione minima)}}$$

7. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate **entro e non oltre il 29 settembre 2017** consegnando presso il Servizio per il Diritto allo studio dell'Università l'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio stesso o scaricabile via web dal sito dell'ateneo (<http://www.liuc.it>).

Gli studenti che partecipano ad un programma di mobilità internazionale nell'a.a. 2017/2018 presentano domanda per l'integrazione della borsa di studio contestualmente alla domanda di borsa di studio **entro il 29 settembre 2017**, allegando la certificazione dell'Ufficio Relazioni Internazionali in merito al programma di scambio prescelto e alla sua durata.

Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta alla LIUC dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno e allegare alla domanda copia della **dichiarazione di valore** attestante la validità ed il valore dei titoli di studio conseguiti all'estero.

La domanda deve essere completa della **Dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione I.S.E.E rilasciata nel corso del 2017** con la dicitura "*si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario*". Per la compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica, lo studente può rivolgersi al proprio Comune, ai Centri di assistenza fiscale (CAF), alla sede INPS competente per territorio oppure utilizzare on line il portale INPS.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto o la presentazione di un documento irregolare comportano l'**esclusione** dello studente dal presente concorso. **Gli studenti sono tenuti a comunicare al Servizio per il Diritto allo studio, tempestivamente e per iscritto, qualsiasi evento riguardante la borsa di studio**, che si verifichi in data successiva alla presentazione della domanda (ottenimento di una diversa borsa di studio o altro aiuto economico, trasferimento ad altra Università, sopraggiunta attività lavorativa a tempo pieno, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, mutamento dello stato civile ed economico dello studente, ecc.).

8. PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE ED EVENTUALE PRESENTAZIONE DI RICORSI

Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati **entro il 31 ottobre 2017** attraverso la pubblicazione nelle bacheche del Servizio per il Diritto allo studio e sul sito web.

Eventuali istanze di revisione delle graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie

medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte dell'ufficio competente e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

L'esito delle istanze di revisione sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. Completata la procedura relativa alle eventuali istanze presentate, verrà esposta la graduatoria definitiva.

Eventuali ricorsi avverso la decisione definitiva dovrà essere presentato agli organismi competenti nei termini previsti dalla normativa vigente.

9. ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi**

La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2017**, quale pagamento in denaro oppure tramite il pagamento del servizio abitativo per gli idonei che alloggiano presso la Residenza Pomini. La seconda rata della borsa è corrisposta al conseguimento di un livello minimo di merito di **35 crediti**, purché conseguiti **entro il 10 agosto 2018**.

La **borsa è revocata** agli studenti iscritti ai primi anni di tutti i corsi universitari, ad eccezione dei corsi di dottorato e di specializzazione, i quali, **entro il 30 novembre** dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno **35 crediti**, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Per il rispetto della citata scadenza è possibile utilizzare un "bonus" pari a n.5 crediti.

Chi consegue i 35 crediti entro novembre ha diritto a mantenere la quota di acconto della borsa di studio, l'esonero totale dal pagamento della tassa d'iscrizione e della metà dei contributi universitari.

In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, devono essere restituiti. A tale scopo l'Università può stipulare accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

E' fatta salva la possibilità degli enti di definire i requisiti di merito (in conformità con le disposizioni dell'art. 6, commi 2 e 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001), nel caso di corsi ad accesso programmato ai sensi dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università non statali legalmente riconosciute.

Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, non sono applicate le disposizioni riguardanti la revoca della borsa di studio e la corresponsione della seconda rata.

- **Studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi**

La prima rata della borsa di studio deve essere erogata ai vincitori del concorso **entro il 31 dicembre 2017** mentre il saldo deve essere erogato **entro il 30 giugno 2018**, compatibilmente con l'avvenuto trasferimento dei fondi da parte di Regione Lombardia.

L'erogazione verrà effettuata esclusivamente tramite accredito su conto corrente italiano, che dovrà essere intestato o cointestato allo studente beneficiario.

Agli studenti assegnatari di borsa di studio iscritti al primo anno fuori corso, la seconda rata viene pagata a condizione che gli stessi non risultino laureati in una delle sessioni dell'anno accademico 2017/2018.

L'ateneo si riserva la facoltà di posticipare il termine dei pagamenti in caso di eventuali ritardi nell'assegnazione dei fondi per le borse di studio da parte della Regione Lombardia.

Nel caso in cui lo studente non provveda a riscuotere **entro il 31 dicembre 2018** gli importi delle borse di studio assegnate, lo stesso perde la possibilità di riscuotere la somma in denaro ma conserva i benefici che derivano dall'essere beneficiario di borsa di studio.

Le borse di studio verranno assegnate sino alla concorrenza del numero fissato dai bandi dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC. In caso di carenza di studenti beneficiari in alcune graduatorie, le borse residue saranno assegnate a studenti utilmente collocati in altra graduatoria, sino al completamento del numero di borse di studio stabilito dal bando stesso.

L'assegnazione delle borse di studio agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero delle borse di studio da destinare agli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

- **Integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale**

L'integrazione e il rimborso delle spese di viaggio documentate saranno concessi agli studenti inseriti nelle graduatorie di merito per la fruizione della borsa di studio sino alla concorrenza prevista dai bandi previa verifica, presso le strutture

competenti in materia di scambi internazionali di ciascun Ateneo, dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al programma di mobilità, compreso il superamento degli esami concordati.

10. INCOMPATIBILITÀ – DECADENZA – REVOCA

La Borsa di Studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate per il medesimo anno accademico dall'Università Carlo Cattaneo - LIUC o da altri enti pubblici o privati, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti non gestiti dai Soggetti Gestori: in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. Qualora la gratuità sia parziale, la borsa di studio è rapportata in misura proporzionale.

La borsa di studio è invece compatibile con i contributi per soggiorno all'estero.

Il diritto alla borsa di studio decade qualora lo studente:

1. incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti dell'Ateneo;
2. non presenti al Servizio per il Diritto allo studio dell'ateneo, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., la eventuale **documentazione originale** richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte.

11. TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI FACOLTA'

Nel caso di trasferimento ad altra Università, dopo l'inizio dell'anno accademico, la domanda presentata al Servizio per il Diritto allo studio dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC verrà dallo stesso trasmessa al nuovo Soggetto presso cui lo studente ha chiesto il trasferimento e pertanto lo studente decadrà dal beneficio in precedenza riconosciuto (dovrà perciò restituire le eventuali rate riscosse).

Lo studente che si sia trasferito da altra Università all'Università Cattaneo-LIUC dopo l'inizio dell'anno accademico dovrà chiedere al Servizio per il diritto allo studio dell'Università di provenienza, la trasmissione d'ufficio della domanda, purché presentata entro i termini previsti dal bando di concorso. La regolarizzazione del trasferimento dovrà essere perfezionata **entro il 30 novembre 2017**, prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

12. ACCERTAMENTO CONDIZIONI ECONOMICHE

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dall'art. 71 D.P.R. n. 445/2000, e dall'art.10 D. Lgs. 68/2012, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

L'Università Carlo Cattaneo - LIUC, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti che risultino beneficiari di interventi monetari o di erogazioni di servizi attribuiti per concorso, avvalendosi della normativa vigente, secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013 e della circolare INPS n. 171 del 18/12/2014.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.p.r. n. 445/2000, e dall'art. 10 D. Lgs. n. 68/2012, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali per i fatti costituenti reato.

13. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE (Legge 30 giugno 2003, n. 196)

I dati personali acquisiti con la Dichiarazione sostitutiva:

- a) devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante, i requisiti di accesso al beneficio e la determinazione dello stesso, secondo i criteri di cui al presente bando;
- b) sono raccolti dal Servizio per il Diritto allo studio ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il beneficio richiesto ed, in ogni caso, per le finalità di legge;
- c) possono essere scambiati tra enti compreso il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza per i controlli previsti;
- d) il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per il Diritto allo studio per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al

loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 legge 196/2003). Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati **entro il 15 novembre 2017**.

e) L'Università Carlo Cattaneo - LIUC è il titolare del trattamento dei dati.

14. ESONERO TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI STUDENTI IDONEI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 9 aprile 2001 e del D. Lgs. 68/2012, tutti gli studenti beneficiari di borsa di studio nonché gli studenti idonei non beneficiari per carenza di fondi, sono esonerati totalmente da tasse e contributi universitari dovuti per l'anno 2017/18, tranne gli iscritti al 1° anno fuori corso ai quali compete un esonero pari alla metà dei contributi universitari. Tutti gli studenti idonei sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il rimborso è incluso nell'erogazione della borsa, se percepita, o viene effettuato separatamente ai non beneficiari al termine delle assegnazioni complessive delle borse di studio.

In caso di revoca della qualifica di studente idoneo per le borse di studio, per qualsiasi motivo, lo stesso perderà anche il diritto all'esonero tasse e contributi accademici e dovrà regolarizzare la propria posizione amministrativa presso la Segreteria Studenti dell'ateneo.

PARTE 2 – Attribuzione del servizio abitativo a tariffa agevolata agli studenti “fuori sede”

Premessa

La partecipazione al concorso per l'accesso al servizio abitativo a tariffa agevolata presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini degli studenti idonei fuori sede è disciplinata dalle medesime norme che regolano il concorso per l'assegnazione delle borse di studio, fatte salve alcune specificità.

L'assegnazione degli alloggi agli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea avviene nel rispetto delle disposizioni regionali di cui al Decreto del Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro del 13 novembre 2002, n. 21650. In particolare, il numero degli alloggi da destinare agli studenti **iscritti al primo anno** di tutti i corsi di studio è ripartito nel modo seguente: 80% per gli studenti provenienti dai Paesi UE; 20% per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'UE.

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Al concorso per l'assegnazione di un posto alloggio possono partecipare gli studenti in possesso dei medesimi requisiti di merito e di reddito previsti per partecipare al concorso relativo all'assegnazione della borsa di studio.

L'Università Carlo Cattaneo – LIUC bandisce per l'a.a. 2017/2018 nr. **20 posti letto** a tariffa agevolata, **in camera doppia** presso la Residenza Universitaria Carlo Pomini, sita in P.za Soldini 5, a Castellanza, e sulla base della effettiva disponibilità di posti alloggio, può estendere la durata del beneficio del servizio abitativo per un semestre in più rispetto al beneficio della borsa di studio. Agli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, sono applicate le disposizioni previste dal D.p.c.m. 9 aprile 2001, art. 14.

PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le graduatorie sono formulate secondo i criteri di seguito specificati:

a) Studenti iscritti al primo anno

La graduatoria è formulata sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare rapportato al limite di € 23.000,00 per un massimo di punti 1.000 assegnati con la seguente formula:

$$\left\{ 1 - \frac{\text{ISEE studente}}{23.000,00} \right\} \times 1.000$$

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

b) Studenti iscritti ad anni successivi al primo

L'ordine della graduatoria è determinato, in modo decrescente, dal punteggio complessivo derivante dalla somma del punteggio relativo al numero dei crediti formativi conseguiti, entro il **10 agosto 2017**, e del punteggio determinato dalla votazione media degli esami. I punti attribuibili complessivamente sono 1.000 così distribuiti: 600 in base al numero dei crediti formativi acquisiti e 400 in base alla votazione media degli esami superati.

Precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus rispetto a chi lo ha usato; a parità di punteggio di merito precede in graduatoria lo studente con il punteggio di reddito più alto. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e successivamente lo studente più giovane di età. Gli studenti in situazione di handicap, con invalidità pari o superiore al 66%, se inseriti nella graduatoria di idoneità, hanno diritto di priorità nell'assegnazione del posto alloggio.

La graduatoria relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo è predisposta utilizzando le medesime modalità delle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio e tiene conto delle seguenti priorità:

1. studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66%;
2. studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico nonché studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale **già beneficiari** del servizio abitativo nell'anno accademico precedente, se in possesso dei requisiti relativi al merito scolastico;
3. studenti iscritti ai diversi corsi che presentano domanda di servizio abitativo per la prima volta.

L'ordine in graduatoria è determinato, in modo decrescente, rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato, in caso di ulteriore parità prevale il voto relativo al titolo di studio e successivamente prevale l'età anagrafica minore.

Nell'assegnazione dei posti alloggio gli studenti in situazione di handicap con invalidità pari o superiore al 66% mantengono un diritto di priorità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI PUBBLICIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL CONCORSO

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate su apposito modulo presso il Servizio per il Diritto allo studio entro e non oltre **18 settembre 2017 per le riconferme** degli studenti già alloggiati presso la Residenza Pomini, ed entro e non oltre il **18 settembre 2017 per le nuove ammissioni**. Le graduatorie provvisorie sono rese note agli interessati entro il 30 settembre 2017 attraverso la pubblicazione sul sito web dell'università.

Eventuali istanze avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentate al Servizio per il Diritto allo studio entro e non oltre i 10 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie medesime. L'istanza deve riguardare eventuali errate valutazioni da parte del Servizio per il Diritto allo Studio e deve essere corredata da documentazione idonea a giustificare le ragioni del ricorrente. L'esito delle istanze sarà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Università.

Completata la procedura relativa alle istanze di revisione verrà esposta la graduatoria definitiva.

Assegnazione del posto alloggio

Dopo aver confermato il posto agli studenti aventi diritto, già ospiti per l'anno accademico 2016/2017, i rimanenti posti saranno assegnati a studenti in graduatoria, nel modo seguente:

- 1°) matricole 1^a, 2^a, 3^a fascia;
- 2°) studenti anni successivi al primo.

Costo del servizio abitativo

a) Studenti idonei beneficiari di borsa di studio:

Agli studenti beneficiari della borsa di studio, verrà effettuata una trattenuta sulla borsa di studio pari ad euro 2.341,00 quale quota forfettaria di partecipazione al costo del posto alloggio dalla data di assegnazione fino al **31 luglio 2018**. (vedi importi borse a pag. 7).

La trattenuta sarà proporzionalmente diminuita nel caso in cui lo studente usufruisca del posto alloggio per un numero di mesi inferiore a causa di partecipazione a programmi di mobilità internazionale. Il conguaglio verrà effettuato con il pagamento della seconda rata della borsa. Lo studente laureando può prorogare l'utilizzo dell'alloggio di un semestre tramite pagamento della quota mensile pari a euro 213,00.

b) Studenti idonei non beneficiari di borsa di studio:

Il costo del servizio abitativo a carico degli studenti idonei fuori sede e non beneficiari di borsa di studio, da versare direttamente presso gli uffici amministrativi della Residenza Pomini, con riferimento al periodo da settembre 2017 a luglio 2018 compresi, è pari mensilmente ad 1/11 della trattenuta praticata agli studenti beneficiari di borsa di studio, ossia ad euro 213,00. Qualora lo studente consegua nel corso dell'anno la borsa di studio, l'importo della trattenuta alloggio sarà commisurato tenendo conto di quanto già pagato dallo studente direttamente alla Residenza.

DECADENZA

Decadrà dal godimento del beneficio dell'alloggio lo studente che:

- cede il proprio posto letto ad altri;
- rimanga assente senza giustificazione e senza avvertire la Direzione;
- nel corso dell'anno si trasferisca ad altra università;
- nel corso dell'anno rinunci agli studi;
- nel corso dell'anno svolga il servizio militare o il servizio civile;
- nel corso dell'anno consegua la laurea. In questo caso dovrà lasciare definitivamente il posto letto entro 15 giorni dalla data di laurea.

Il diritto all'alloggio decade inoltre qualora lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta disposte dall'Ateneo.

Castellanza, 4 luglio 2017

ALLEGATO A

ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Come previsto dal D. M. 8 luglio 2016, n. 556, sono considerati “particolarmente poveri” i seguenti Paesi:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Haiti, Kenya, Kiribati, Kirghizistan, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Samoa, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tajikistan, Tanzania, Timor-Le ste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe